



Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

**RDO PER LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI
CONTROLLO ACCESSI E OPERE ACCESSORIE DEGLI UFFICI
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CUNEO
CIG 8037607B1D
CUP G22F13000150001**

DISCIPLINARE DI RDO

Sommario



.....	1
Art. 1 – Premessa.....	3
Art. 2 – Informazioni generali sulla RDO.....	3
Art. 3 – Criterio di affidamento.....	3
Art. 4 – Base d’asta e oneri di sicurezza.	3
Art. 5 – Criteri di selezione ex art. 83 D.lgs n. 50/2016	4
Art. 6 – Autorità Anticorruzione: PASSOE.....	5
Art. 7 – Subappalto.....	5
Art. 8 – Sopralluogo	6
Art. 9 – Responsabile del procedimento e riferimenti	6
Art. 10 – Modalità di presentazione del preventivo – Documentazione Amministrativa.....	6
Art. 11 – Modalità di presentazione del preventivo – Documentazione Economica.....	7
Art. 12 - Soccorso istruttorio.....	8
Art. 13 - Garanzia provvisoria.....	8
Art. 14 - Garanzia definitiva	9
Art. 15 – Partecipazione in forma congiunta	10
Art. 16 – Avvalimento.....	10
Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari	11
Art. 18 – Trattamento dei dati personali	11

Art. 1 – Premessa

Il presente documento espone le condizioni e le regole per la **presentazione di un preventivo tramite RDO per l'affidamento diretto** di *“Lavori di fornitura e installazione di un sistema di controllo degli accessi e di tutte le opere accessorie degli uffici dell’Agenzia delle Entrate ubicati nell’immobile denominato “Palazzo Uffici Finanziari” di Cuneo, sito in via San Giovanni Bosco n.13/b”*.

L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 95 e 36, c. 9 bis, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

L'intervento riguarda i locali situati ai piani secondo interrato, primo interrato, terra, primo, secondo, terzo e gli sbarchi degli ascensori dal piano primo al piano dodicesimo, come rappresentato nelle planimetrie allegate, e come descritto nel dettaglio nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati.

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in forma elettronica sul MEPA.

Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla documentazione del bando di abilitazione MEPA, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Art. 2 – Informazioni generali sulla RDO

Nella Richiesta Di Offerta vengono fornite agli operatori economici le seguenti informazioni:

- codice identificativo gara (CIG) della procedura;
- nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, da inoltrare esclusivamente attraverso il Sistema MEPA;
- termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- termine di validità dell'offerta.

Alla RDO viene allegato il DUVRI preliminare dell'appalto.

Art. 3 – Criterio di affidamento

Trattandosi di progetto esecutivo, il contratto sarà affidato al fornitore che presenterà il preventivo prezzo più basso, fatto salvo il calcolo della soglia di anomalia dell'offerta.

Nel caso di numero delle offerte ammesse pari o superiore a dieci, è prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..

Art. 4 – Base d'asta e oneri di sicurezza.

La base d'asta soggetta a ribasso percentuale è pari a € 47.050,33, IVA esclusa.

L'attività comporta rischi di interferenze (art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008), quindi si allega il DUVRI, e gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sono stimati pari a € 539,28, IVA esclusa.

Art. 5 – Criteri di selezione ex art. 83 D.lgs n. 50/2016.

Per la partecipazione alla RDO ciascun partecipante dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. La dimostrazione del possesso di tali requisiti sarà richiesta esclusivamente all'affidatario, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Al soggetto che avrà presentato la migliore offerta saranno richiesti i seguenti documenti:

- DGUE;
- Autocertificazione;
- Patto d'integrità;
- Certificati e attestazioni varie;
- Eventuali dichiarazioni e certificazioni per l'avvalimento (sarà invece necessario inserire il contratto di avvalimento).

Nel caso in cui tale soggetto, a seguito di controllo, non risulti in possesso di tutti i requisiti richiesti, i lavori saranno affidati al miglior offerente successivo e sarà incamerata la cauzione provvisoria.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

- Fatturato.

In ragione di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si precisa che l'Agenzia delle Entrate prevede un limite di partecipazione alla presente procedura connesso al fatturato aziendale per una serie di motivazioni. In particolare assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare degli operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato ed elevato livello dei lavori.

In ragione di quanto esposto, sono legittimati a partecipare alla presente procedura i soggetti che hanno realizzato negli ultimi tre esercizi sociali approvati alla data di avvio della RDO un fatturato **medio annuale** non inferiore ad € 90.000,00 (novantamila/00), al netto dell'IVA.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il soggetto partecipante alla procedura dovrà:

- possedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese (camera di commercio) per attività inerenti all'oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
- Abilitazione D.M. 37/2008, art. 1, c. 2, lett. a), per impianti elettrici;
- Possesso della SOA OG11, oppure OS30, oppure OS5, oppure possesso dei seguenti requisiti:
 - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (da dimostrare attraverso CEL emessi prima della presentazione del preventivo);
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

La dimostrazione del possesso di quanto qui previsto sarà richiesta esclusivamente al soggetto primo classificato, nel caso in cui tale soggetto non sia in grado di fornire la dimostrazione richiesta sarà escluso, la cauzione provvisoria verrà incamerata e si scorrerà la graduatoria.

Art. 6 – Autorità Anticorruzione: PASSOE.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti obbligatori, gli Operatori Economici (OE) interessati sono obbligati a registrarsi sul sito dell'ANAC, per consentire il controllo da parte delle Stazioni Appaltanti tramite AVCPASS (l'Authority Virtual Company Passport, il servizio realizzato dall'Autorità per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli OE).

L'amministratore/legale rappresentante tenuto alla creazione del PASSOE (il documento che attesta che l'OE può essere verificato tramite AVCPASS) per la verifica dei requisiti deve registrarsi utilizzando l'apposito link "Registrazione" presente nella sezione "Servizi ad accesso riservato" del portale ANAC. Una volta ottenute le credenziali di accesso al servizio è necessario accedere al portale <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi> e creare il profilo di "Amministratore OE"; il profilo è soggetto ad abilitazione da parte del Back Office ANAC. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Il mancato inserimento del PASSOE nelle buste amministrative non costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura e sarà soggetto a soccorso istruttorio, fatta salva l'esclusione in caso di mancata risposta nei termini.

Art. 7 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Agenzia, purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria, se prevista;
- c) il concorrente indichi all'atto dell'offerta, nella domanda di partecipazione, le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- d) non sussista in capo ai subappaltatori alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- e) sia prodotta la documentazione nei tempi e modi di cui all'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale complessivo.

L'Agenzia procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, c. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nei restanti casi, i pagamenti saranno

effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Art. 8 – Sopralluogo

Per presentare un preventivo, è obbligatorio effettuare un sopralluogo presso l'immobile oggetto dell'intervento.

Per concordare la data e l'ora del sopralluogo, la ditta partecipante dovrà preventivamente contattare l'ing. Roberto Porro, tel. 320.4655322, roberto.porro@agenziaentrate.it, o il geom. Fabrizio Viada, tel. 320.4080739, fabrizio.viada@agenziaentrate.it, o la sig.ra Marina Terzano, tel. 0171.076690 marina.terzano@agenziaentrate.it

La richiesta di sopralluogo dovrà perentoriamente essere stata presentata entro le h 12:00 di venerdì 29 novembre 2019 . Per motivi organizzativi non saranno ammesse richieste pervenute successivamente. E necessario inserire nella richiesta di sopralluogo anche un indirizzo e-mail e un numero di telefono di riferimento.

Ad ogni concorrente sarà comunicata la data e l'ora di effettuazione del sopralluogo in tempo utile per la presentazione dell'offerta.

Art. 9 – Responsabile del procedimento e riferimenti

Responsabile del procedimento è l'arch. Rosabella Di Marsilio, dell'Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale, Agenzia delle Entrate, sede Piemonte.

Qualunque comunicazione da e verso i fornitori sino alla stipula del contratto avverrà unicamente attraverso il canale “comunicazioni” del MEPA.

Riferimenti telefonici e e-mail per eventuali chiarimenti (**nel caso di impossibilità di passare attraverso il sistema MEPA**):

Referente per informazioni di tipo amministrativo: Dott.ssa Silvia Grassi – Tel. 011.5587207

Referenti per informazioni di tipo tecnico:

- Arch. Rosabella Di Marsilio, e-mail rosabella.dimarsilio@agenziaentrate.it ; Tel. 011.5587308
- Arch. Luciano D'Anna, e-mail luciano.danna@agenziaentrate.it ; tel. 011 5587830

E-Mail dell'Ufficio Risorse Materiali da utilizzarsi in caso di comunicazioni **che non possono passare tramite il canale MEPA**: dr.piemonte.rm@agenziaentrate.it specificando nell'oggetto dell'email che si tratta di chiarimenti inerenti all'*RDO per il controllo accessi di Cuneo*.

Art. 10 – Modalità di presentazione del preventivo – Documentazione Amministrativa

La documentazione da inserire nella busta amministrativa elettronica è la seguente:

1. Garanzia provvisoria;
2. Ricevuta di effettuazione del sopralluogo obbligatorio;
3. Copia del PASSOE ricevuto;

4. Eventuale contratto di avvalimento, di cui all'art. 89 del D.lgs n. 50/2016 (l'ulteriore documentazione relativa all'avvalimento sarà richiesta esclusivamente all'affidatario);
5. Eventuale atto di impegno relativo a raggruppamenti e consorzi.

Le autocertificazioni, le attestazioni e altra documentazione saranno richiesti direttamente all'impresa potenziale affidataria. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini richiesti, fatto salvo il soccorso istruttorio integrativo, tale impresa sarà esclusa e si procederà allo scorrimento della graduatoria e all'incameramento della cauzione.

Art. 11 – Modalità di presentazione del preventivo – Documentazione Economica

L'affidamento dei lavori avverrà a favore dell'impresa che avrà presentato il prezzo più basso, inteso come ribasso percentuale sul prezzo a corpo a base d'asta di € 47.050,33, IVA esclusa, a cui si aggiungono € 539,28 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (valore complessivo dell'appalto € 47.589,61).

La percentuale di ribasso dovrà contenere al massimo tre cifre dopo la virgola, le eventuali cifre successive saranno troncate (e non arrotondate).

Oltre allo sconto percentuale, nell'offerta economica presentata a sistema devono essere indicati:

- Costi di sicurezza aziendali (a pena di esclusione)
- Costi della manodopera (a pena di esclusione)
- Subappalto (se non indicato, non sarà ammesso)

I costi di sicurezza aziendali per rischi specifici, ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati, a pena di esclusione, nella dichiarazione di offerta economica e non possono essere pari a € 0,00 (zero/00).

Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell'offerta, non sono da considerarsi in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri **costi della manodopera, a pena di esclusione.**

Prima dell'affidamento si procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

Se richiesto, sarà onere del proposto affidatario presentare una descrizione dettagliata dei costi della manodopera prima della stipula del contratto.

Trattandosi di componente dell'offerta economica, non è previsto il soccorso istruttorio nel caso di mancata indicazione dei costi di sicurezza aziendali o della manodopera.

Il contratto sarà affidato, all'esito della verifica sulle eventuali offerte anomale effettuata dal RUP, nel caso di numero offerte tra 5 e 9, all'operatore economico che avrà presentato l'offerta più bassa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. L'affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

È prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, nel caso di numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci.

Art. 12 - Soccorso istruttorio

In caso di incompletezza della documentazione amministrativa sarà applicata la disciplina del soccorso istruttorio.

Art. 13 - Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il preventivo deve essere corredato di una garanzia a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto del potenziale affidatario o dell'accertata carenza dei requisiti richiesti, sotto forma di fideiussione o cauzione.

Il partecipante all'indagine di mercato dovrà produrre una garanzia provvisoria di importo pari al 2% della base d'asta (2% di € 47.050,33, **pari a € 941,00**).

L'importo della garanzia provvisoria richiesta potrà essere ridotto qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti/certificazioni indicati dal comma 7 dell'art. 93 del D.lgs 50/2016. In particolare, si ricorda che si applica la riduzione del 50 per cento (...) nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nel caso di Raggruppamenti costituendi e Consorzi ordinari costituendi la garanzia dovrà essere intestata a tutte le società raggruppande o consorzianti.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Il versamento della somma potrà essere effettuato a mezzo bonifico intestato all'Agenzia delle Entrate, Via Giorgione, 106 – 00147 – Roma, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, alle seguenti coordinate bancarie: conto di regolamento n. 621; ABI: 01000; CAB: 03228; CIN: R; IBAN: IT59R0100003228000000000621 presso la Banca d'Italia.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'affidatario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà:

a) avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

b) essere corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, autentica notarile della firma; e prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 c.c.;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
3. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
4. essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale previsione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La polizza fideiussoria deve essere presentata nella documentazione amministrativa a corredo dell'offerta presentata sul MEPA o come scansione in *.pdf* firmata digitalmente dall'offerente, a riprova della veridicità di quanto contenuto nel documento *.pdf*, oppure *ab origine* in formato digitale.

Nel primo caso, sarà poi chiesto al 1° classificato di trasmettere in formato cartaceo la garanzia provvisoria al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte, corso Vinzaglio 8, 10121 Torino, e dovrà essere contenuta in una busta chiusa.

La busta dovrà riportare esternamente, oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura: "RDO CONTROLLO ACCESSI CUNEO", – Garanzia provvisoria"

La polizza deve essere intestata a: Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Piemonte, corso Vinzaglio 8, Torino.

La cauzione dovrà essere presentata mediante certificazione, in originale, rilasciata dalla Banca d'Italia ovvero dall'azienda autorizzata, attestante la costituzione del pegno a favore dell'Agenzia.

Il primo classificato dovrà poi presentare elenco e copia delle certificazioni che giustificano la riduzione della garanzia.

Art. 14 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società potenziale affidataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia dovrà essere pari al 10% del valore contrattuale.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina l'esclusione dalla procedura e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta alla stazione appaltante, che affiderà i lavori al successivo miglior offerente.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'affidatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 15 – Partecipazione in forma congiunta

I concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi non stabili dovranno attenersi alle seguenti specifiche relative alla presentazione dell'offerta:

1. il documento di dichiarazione di offerta economica dovrà essere sottoscritto da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio costituendo;
2. i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;
3. il requisito di capacità economico-finanziaria dovrà essere posseduto dal RTI o dal Consorzio nel suo complesso, ovvero dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso la mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Si applica l'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Art. 16 – Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; saranno escluse le imprese che presentino un contratto di avvalimento generico.

Nella busta amministrativa dovrà essere inserito il contratto di avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che lo stesso sia preesistente e comprovabile con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione nel contratto dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità dello stesso contratto di avvalimento.

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Il conto corrente dedicato per questo incarico è quello trasmesso in seguito all'aggiudicazione.

L'impresa si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'impresa si impegna ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti ai fini dello svolgimento della presente procedura saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della stessa